

COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 36/02/2012

Svolgimento del processo

Preliminarmente al presente viene riunito RGR n. 2318/11 per connessione soggettiva.

Trattasi di ricorso avverso avviso di liquidazione registro 2008, per la decadenza dalle agevolazioni fiscali, per non avere il contribuente trasferito la propria residenza entro 18 mesi nel comune di Puegnago d/Garda ove è ubicato l'immobile oggetto di compravendita.

Ai sensi del DPR 131/86, per l'applicazione dell'aliquota agevolata è necessario che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività.

Secondo il ricorrente, l'avviso di liquidazione sarebbe illegittimo perché il contribuente svolge la propria attività commerciale in Puegnago d/Garda, trovando così applicazione l'art. di cui sopra.

L'Ufficio insiste, perché dalla visura della Camera di Commercio risulta che il ricorrente, al momento della stipula dell'atto di compravendita, esercitava la propria attività lavorativa, con sede a Puegnago, anche a Salò ed a Cremona. Pertanto, al fine di godere dell'agevolazione in oggetto, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di svolgere in modo prevalente la propria attività lavorativa nel medesimo comune in cui è ubicato l'immobile acquistato, gravando su di lui tale onere.

Dalla memoria in atti si evince che il sig. Ma.Ed. svolge la propria attività prevalentemente nella sede di Puegnago, che a Salò c'è solamente un magazzino e che a Cremona c'è un negozio gestito da dipendenti di fiducia. Emerge inoltre che il 70% circa del volume d'affari è stato realizzato a Puegnago.

La Commissione, visto quanto sopra, ritiene che l'attività lavorativa del sig. Ma. si svolga prevalentemente a Puegnago e che pertanto debba trovare applicazione l'agevolazione fiscale in oggetto.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e annulla l'avviso impugnato.

Condanna l'Ufficio in favore della parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 300,00.